

D) MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 1 – Al mediatore spetta la provvigione quando la contrattazione sia definitivamente conclusa e la provvigione normalmente deve essere pagata sul prezzo totale dopo il versamento della caparra o del prezzo totale o parziale.

Quando la legge, per la validità di un contratto, richiede l'atto scritto, la provvigione del mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione di tale atto scritto.

Art. 2 – Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato al mediatore di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione stessa.

Art. 3 – Nelle permutate di beni immobili di diverso valore la provvigione di mediazione viene corrisposta sulla base dell'immobile di maggior valore.

Art. 4 – Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute. Salvi patti contrari non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, anche se l'affare non viene concluso.

Art. 5 – Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori è dovuta dalle parti una sola provvigione.

Art. 6 – Ove insorga controversia sulla esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere rimborso della provvigione già pagata al mediatore, il quale ha diritto a percepire la provvigione anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi intervenuti fra le parti o da mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti.